



Allegato "A" al rep. n. 10257 racc. n. 7865
STATUTO DELLA SOCIETA'
"ACQUE VERONESI S.C. A R.L."

Art. 1. DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter cod. civ., una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale: "ACQUE VERONESI S.C. A R.L."

Art. 2. ATTIVITÀ SOCIALE

2.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, nell'interesse dei soci, sul territorio dell'area Veronese, così come individuata dall'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Ottimale Veronese (d'ora in avanti anche AATO) con deliberazione n. 6 del 20.12.2004, a norma dell'art. 113, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (in seguito anche T.U.E.L.), delle sotto elencate attività, comprese l'elaborazione di progetti, la direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:

- gestione del Servizio Idrico Integrato (in seguito anche SII), di cui alla L. 05.01.1994 n. 36 e alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento.

2.2 In tale ambito, scopo della Società è anche la partecipazione alla eventuale procedura ad evidenza pubblica che dovesse essere indetta dall'AATO per l'affidamento in concessione della gestione del SII ai sensi della vigente normativa statale e della Regione Veneto.

2.3 Per il perseguimento del proprio oggetto sociale la Società si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.

2.4 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari effettivamente accessorie ed obiettivamente utili al raggiungimento delle finalità consortili; il tutto nel rigoroso rispetto delle normative di settore e senza apportare alcuna modifica espressa od implicita all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Art. 3. NATURA DELLA SOCIETÀ

3.1 La Società è costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), dell'art. 113 del T.U.E.L.

3.2 Nel rispetto dei presupposti di cui al suddetto articolo, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

a) l'attività di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli enti locali, soci diretti o indiretti, attraverso società partecipate totalitariamente, è prevista dal presente statuto e dal contratto di servizio (art. 113, comma 11, T.U.E.L.);

b) il controllo è esercitato dagli enti locali, soci diretti e indiretti, in modo associato anche attraverso l'AATO;

c) la Società realizza la parte più importante della propria attività nei confronti degli enti pubblici soci diretti e indiretti che la controllano. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgi-

mento dei compiti affidati alla Società dagli enti pubblici soci.

3.3 Ai fini della concreta attuazione dell'affidamento cosiddetto "in house", sussistono:

a) gli indirizzi, come da statuto e contratto di servizio, in particolare attraverso l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del piano annuale di gestione (budget);

b) i controlli, da effettuarsi come da contratto di servizio.

3.4 La Società esercita la propria attività attenendosi alle prescrizioni della convenzione stipulata con l'AATO, espressione dei soci costituenti, perfezionando così l'affidamento "in house" del servizio idrico integrato. Il regime di convenzione è retto dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento dei servizi pubblici locali; tali normative costituiscono e costituiranno nella loro evoluzione parte integrante di questo statuto.

Art. 4. SEDE

La Società ha sede in Verona, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

Art. 5. DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 2050 (duemilacinquanta).

Art. 6. CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), è versato in denaro ed è interamente di proprietà pubblica; in particolare, possono essere soci solamente gli enti locali membri dell'AATO Veronese e le società ed enti interamente partecipati da detti enti pubblici.

6.2 Il capitale sociale è inizialmente ripartito in misura proporzionale agli abitanti residenti nei comuni serviti dai soci, come risultanti dai dati anagrafici al 31.12.2004, attribuiti per 1/3 per ciascuno dei tre servizi costituenti, nel loro insieme, il SII (acquedotto, fognatura e depurazione).

6.3 Nel caso in cui un socio, avente forma di società od ente esponenziale di enti locali (d'ora in avanti in questo paragrafo l'ente), cessa di essere interamente di proprietà pubblica ovvero cessa di avere i requisiti soggettivi atti a giustificare la propria qualità di socio della Società, la partecipazione dal medesimo detenuta deve essere trasferita agli enti locali soci o facenti parte dello stesso, in proporzione delle quote da questi detenute, a fronte di un rimborso determinato con le medesime modalità di liquidazione delle quote di cui all'art. 10 dello statuto.

6.4 Gli aumenti di capitale sociale a pagamento possono essere offerti a terzi che siano in possesso dei requisiti soggettivi atti a giustificare la propria qualità di socio ai sensi dell'art. 6.1, escludendosi in tal caso il diritto di opzione dei soci; detti aumenti vengono deliberati dall'Assemblea dei soci stessi, con una maggioranza pari ai 60% (sessanta per cento) del capitale.

6.5 In deroga a quanto previsto dall'art. 2468 cod. civ. in occasione di aumenti di capitale dedicati e giusta espressa motivazione dell'Assemblea in sede di deliberazione dell'aumento, le partecipazioni a fronte del conferimento effettuato da soggetti già soci al momento della delibera possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento ovvero può essere stabilito anche che nessuna partecipazione ulteriore venga emessa a fronte del conferimento, ferma restando in ogni caso la necessità di prevedere, in tale sede, opportune disposizioni per l'ipotesi di liquidazio-

ne della società, al fine di garantire la retrocessione ai conferenti dei beni conferiti ove questi siano costituiti da opere, impianti e altre dotazioni afferenti al Servizio Idrico Integrato ed in quanto tali disciplinati dagli art. 822 e ss. c.c.

6.6 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

6.7 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

6.8 La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6.9 In espressa deroga all'articolo 2482 del Codice Civile, non è ammessa riduzione del capitale esuberante.

Art. 7. DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. Esso può includere un recapito telefonico, di fax o di posta elettronica.

Art. 8. TRASFERIMENTO QUOTE

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, nel rispetto dell'art. 6.1 dello statuto e salvo quanto segue.

8.2 La quota di un socio è trasferibile ad altri soci in proporzione alle quote rispettivamente detenute ove il socio cedente abbia cessato di appartenere all'AATO Veronese.

8.3 È comunque esclusa la trasferibilità di partecipazioni o parte di partecipazioni a società fiduciarie.

8.4 È altresì esclusa la trasferibilità di partecipazioni o parte di partecipazioni a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine societaria, per la natura o per le caratteristiche degli stessi, pregiudichi in qualsiasi modo la possibilità di conseguirne e/o mantenerne l'affidamento del servizio.

Art. 9. RECESSO

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la fusione e la scissione della Società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede della Società all'estero;

9.2 il compimento di operazioni che comportino sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

9.3 il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma c.c.

9.4 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione

all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.5 La raccomandata deve essere inviata entro 20 giorni dalla trascrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

9.6 L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 5 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

9.7 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere data pubblicità nelle forme di legge.

9.8 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Art. 10. LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CASO DI RECESSO

10.1 In caso di recesso le partecipazioni sono rimborsate al socio in funzione del patrimonio della Società.

10.2 Il patrimonio della Società è a tal fine determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei Sindaci e del revisore, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento dell'efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.7.

10.3 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

10.4 Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

10.5 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

10.6 In questo caso si applica l'art. 2482 c. cv. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma primo n. 5, c.c.

Art. 11. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione sottopone alla loro approvazione.

11.2 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare nel rispetto del metodo collegiale, osservate le disposizioni del successivo art. 17.

11.3 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del piano annuale di gestione e la determinazione degli indirizzi strategici della Società, con una maggioranza almeno pari al 60% del capitale sociale;
- b) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;
- c) la nomina, la revoca e la determinazione dei compensi dell'organo amministrativo, secondo quanto previsto da questo statuto;
- d) la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consi-

glio di Amministrazione;

e) la nomina e la determinazione dei compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o e del revisore;

f) le modificazioni dello statuto;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; ciò tuttavia nei limiti della permanenza della proprietà pubblica della società e rispettando gli altri limiti posti dallo statuto e dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento "in house" dei servizi pubblici locali;

h) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;

i) lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione

Art. 12. DIRITTO DI VOTO

12.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nell'elenco depositato presso il Registro delle Imprese ai sensi art. 16 c. 12 undecies L. n. 2/2009.

12.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

13.2 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito con lettera raccomandata, con telegramma, fax, posta elettronica o con consegna a mano; la convocazione deve pervenire alla sede legale dei soci come risulta dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni liberi prima della data prevista per l'Assemblea.

13.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno. In tal caso chiunque, socio o non socio, può opporsi alla trattazione di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno; se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della Società, nella quale devono dichiarare di essere informati su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 14. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, designare con il consenso dei presenti un segretario, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vo-

tazioni.

14.3 I soci, con le maggioranze di cui all'art. 17.1, possono disciplinare, mediante approvazione di apposito regolamento, le modalità di svolgimento delle operazioni assembleari.

Art. 15. DELEGHE

15.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

15.2 Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

15.3 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

15.4 La rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori.

Art. 16. VERBALE DELL'ASSEMBLEA

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 14.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

16.4 Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere trasmesse al Consiglio di amministrazione dell'AATO.

Art. 17. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

17.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

17.2 Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, essa delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo i limiti posti dai precedenti articoli 6 e 11 e dai menzionati vincoli di partecipazione pubblica totalitaria e fatte salve le normative di settore e le regole per l'affidamento "in house" dei servizi pubblici locali.

Art. 18. BILANCIO E UTILI

18.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

18.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

18.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

18.4 Gli utili annuali non possono essere distribuiti, nemmeno in forma in-

diretta. Fermo detto vincolo, essi sono destinati in conformità della legge e delle deliberazioni dell'Assemblea che approva il bilancio.

Art. 19. AMMINISTRAZIONE

19.1 La Società, stante la propria natura di affidataria "in house" del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale Veronese ed in ragione della conseguente necessaria partecipazione – diretta o indiretta - di una pluralità di enti locali e della correlata necessità di assicurarne, con adeguata rappresentanza, la necessaria attività di indirizzo, programmazione e controllo, è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo la scelta che sarà effettuata all'atto della nomina, che compete all'Assemblea dei soci. In ottemperanza al disposto del D.P.R. n. 251/2012 la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata secondo modalità, in seguito descritte, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga comunque uno dei componenti.

19.2 L'Assemblea nomina tra i Consiglieri il Presidente della Società, il quale presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei soci e il Vice Presidente, la cui unica funzione è di sostituire il Presidente in caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In mancanza di espressa nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, si considera nominato per tale carica il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato nel calcolo di cui al successivo comma.

19.3 Qualora l'Assemblea opti per un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, vigeranno, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, le seguenti norme.

La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio non può presentare più di una lista di candidati. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati che, in applicazione al riparto tra i generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge.

I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due e tre.

I successivi quozienti così ottenuti vengono, nell'ordine dato dai numeri progressivi, assegnati ai candidati di ciascuna lista, i quali vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che, nella graduatoria, hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, è preferito quello appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora il risultato della graduatoria così formata non consenta il rispetto delle previsioni di legge in materia di rappresentazione di genere si procederà come segue:

A) qualora nessuna lista ottenga più di un componente, il candidato della lista che ha ottenuto il terzo quoziente (ossia il più basso) della graduatoria sarà automaticamente sostituito dall'esponente (della medesima lista) del genere meno rappresentato, senza quindi tener conto del numero progressivo all'interno della lista;

B) qualora una lista ottenga due componenti, il secondo (in base al nume-

ro progressivo) dei candidati di tale lista sarà automaticamente sostituito dall'esponente (della medesima lista) del genere meno rappresentato.

19.4 Qualora l'Assemblea opti per un Consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri, vigeranno, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, le seguenti norme.

La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio non può presentare più di una lista di candidati. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati che, in applicazione al riparto tra i generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque. I successivi quozienti così ottenuti vengono, nell'ordine dato dai numeri progressivi, assegnati ai candidati di ciascuna lista, i quali vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che, nella graduatoria, hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, è preferito quello appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora il risultato della graduatoria così formata non consenta il rispetto delle previsioni di legge in materia di rappresentazione di genere si procederà come segue:

- a) le liste saranno ordinate in ordine decrescente di voti ottenuti;
- b) qualora nessuna lista ottenga più di un componente, il candidato che, fra quelli del genere più rappresentato, ha ottenuto il quoziente più basso della graduatoria sarà automaticamente sostituito dal primo esponente, della sua lista di appartenenza, del genere meno rappresentato; se necessario, la medesima procedura sarà ripetuta con riferimento al candidato con quoziente immediatamente superiore;
- c) qualora una o due liste ottengano più componenti, l'ultimo (in base al numero progressivo di lista) dei candidati, fra quelli del genere più rappresentato, dell'ultima delle liste che abbiano ottenuto più componenti del medesimo genere sarà automaticamente sostituito dal successivo esponente (della medesima lista) del genere meno rappresentato; qualora anche dopo tale sostituzione non risultino rispettate le previsioni di legge in materia di rappresentazione di genere, si procederà ad ulteriore analoga sostituzione nell'ambito della precedente lista che abbia ottenuto più componenti del medesimo genere, ovvero – in mancanza di altre liste che abbiano ottenuto più componenti del medesimo genere – nell'ambito dell'ultima lista che abbia ottenuto un componente del genere più rappresentato.

19.5 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ.

19.6 È consentita l'attribuzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 20. DURATA DELLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI, REVOCA, CESSAZIONE

20.1 Gli amministratori restano in carica per tre esercizi o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina; essi sca-

dono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

20.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

20.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

20.4 Qualora uno o più amministratori vengano a cessare per qualunque causa dal loro ufficio, si provvederà alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., entro un mese dalla cessazione. Se tuttavia viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione; in tal caso gli amministratori rimasti in carica debbono senza indugio convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 21. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Il Consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

21.2 Esso viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, Sindaci effettivi e revisore, e al Direttore Generale con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

21.3 La convocazione deve pervenire al domicilio degli amministratori che risulta dai libri sociali; eventuali modificazioni di domicilio devono essere comunicate tempestivamente dagli amministratori alla Società ed annotate nei libri medesimi.

21.4 La stessa deve pervenire agli amministratori, ai Sindaci e al Direttore Generale almeno tre giorni prima della data prevista per l'adunanza. In caso di effettiva e motivata urgenza, la convocazione può pervenire 1 (uno) giorno libero prima dell'adunanza.

21.5 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, pur non considerandosi tassativo l'elenco delle materie ivi indicate.

21.6 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi.

21.7 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.8 Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 22. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli riservati all'Assemblea dei soci.

Art. 23. DIRETTORE GENERALE

23.1 Il Consiglio di amministrazione, con maggioranza di 2/3 dei propri componenti (calcolati con arrotondamento all'unità superiore), nomina il Direttore Generale e ne determina i poteri e il compenso.

23.2 Al Direttore Generale è conferita la firma sociale nei limiti dei poteri conferiti ed egli può impegnare la Società nei limiti medesimi.

23.3 L'incarico di Direttore Generale ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

23.4 Il Direttore Generale può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento, per giusta causa con la maggioranza stabilita al precedente art. 23.1.

23.5 Il Direttore Generale partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

23.6 In caso di assenza o impedimento o comunque di impossibilità aventi carattere temporaneo ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte da un sostituto con qualifica dirigenziale, designato dal Direttore stesso.

23.7 In caso di assenza o impedimento per un periodo temporale continuativo superiore a sessanta giorni, il Consiglio di amministrazione procede alla nomina del sostituto.

23.8 Nei rapporti con i terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questo.

Art. 24. RAPPRESENTANZA

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Direttore Generale relativamente ai poteri conferitigli, spettano anche disgiuntamente la firma sociale libera e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie od amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere, rilasciare procure "ad negotia" e alle liti.

Art. 25. COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

25.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva, che viene determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione, in considerazione del principio di economicità e nel rispetto dei vigenti limiti di legge previsti per le società a partecipazione pubblica.

25.2 Le suddette remunerazioni sono opportunamente differenziate in presenza di diversi oneri gestionali.

Art. 26. COMITATO TERRITORIALE

26.1 Al fine di agevolare, da parte dei soci, l'attività di indirizzo, programmazione e controllo di cui all'art. 3.2 dello Statuto, oltre che un costante esercizio del diritto di informazione e controllo previsto dall'art. 2476, comma 2°, c.c., può essere istituito dall'Assemblea dei soci un "Comitato Territoriale".

26.2 Il Comitato svolge funzioni consultive a favore degli amministratori e di informazione e controllo, nel senso sopra indicato, a favore dei soci, con lo scopo di assicurare una adeguata rappresentanza agli enti locali

facenti parte dei distretti territoriali (Montano, Pedemontano e Pianura) in cui si suddivide l'area "Veronese" in cui la Società opera.

26.3 Il Comitato è composto da 2 (due) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci, che nomina i componenti secondo il metodo di cui all'art. 19.3 dello statuto, assicurando adeguata rappresentanza ai distretti territoriali sopra indicati.

26.4 Il Comitato, se istituito, ha la medesima durata in carica del Consiglio di Amministrazione e viene a scadenza unitamente ad esso.

26.5 Il Comitato, di norma, si riunisce in occasione delle sedute del Consiglio di Amministrazione, di cui ai membri del Comitato è data notizia e alle quali essi possono assistere, con diritto di intervento sia pur senza diritto di voto.

26.6 La partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito e non dà diritto a compenso in forma alcuna.

Art. 27. TITOLI DI DEBITO

27.1 La Società può emettere titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice Civile.

27.2 La relativa competenza è del Consiglio di amministrazione che può procedere solo dopo aver acquisito un parere indipendente da un collegio di tre esperti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nominati dall'Assemblea dei soci con una maggioranza rappresentante il 60% del capitale sociale. Il parere deve esprimersi sulla fondatezza del piano economico finanziario che sottende l'operazione e sulla sostenibilità del debito complessivo dell'azienda sociale risultante dall'operazione.

27.3 Gli esperti sono soggetti alle medesime cause di incompatibilità previste per il Collegio sindacale e per la società di revisione.

Art. 28. ORGANO DI CONTROLLO

La Società nomina il Collegio Sindacale e il revisore.

Art. 29. COLLEGIO SINDACALE

29.1 La Società nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, designati dai soci con il meccanismo del voto di lista di cui all'art. 19.3. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

29.2 Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

29.3 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio Sindacale.

29.4 Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 30. COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

30.1 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c.

30.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma Cod. Civ..

30.3 Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve

essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

30.4 Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

30.5 Ai sensi dell'art. 2405 cod. civ., i Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

30.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 31. REVISORE

31.1 La Società nomina, per il controllo contabile, una società di revisione, iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

31.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

31.3 Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

31.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

31.5 L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

31.6 Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla Società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 - ter e 2409 - sexies Cod. Civ..

31.7 Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo Cod. Civ.

Art. 32. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

32.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

32.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

32.3 L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio Sindacale, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 33. NORME DI RINVIO

Per quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e s.m.i., alle disposizioni di legge di settore ed in materia di società a responsabilità limitata e, in difetto, nell'ordine, alle normative sulle società per azioni e sulle società di persone. In difetto anche di queste norme, si osservano i principi generali di diritto civile.

Art. 34. FORO DI COMPETENZA

Foro competente per qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale

è il foro di Verona.

F.to Niko Cordioli

F.to Andrea Lanza L.S.